

casellante medesimo. Ora può darsi che al passaggio di un qualche treno, la mamma essendo assente o indisposta, abbia messo lì un bambino di otto anni a mostrare la banderuola.

Questa, ripeto, è la spiegazione che mi pare probabile del fatto accennato dall'onorevole De Felice. Ma se invece fosse l'opposto, se invece, cioè, le Società avessero considerato come impiegato, anche supplente, un bambino di otto anni, ciò non sarebbe regolare ed io non potrei certamente approvarlo.

L'onorevole De Felice ha parlato, se ho bene inteso, di una mozione firmata da settanta deputati. Ora, se con questo egli vuol solamente dire che alle sue osservazioni si uniscono altri settanta colleghi nostri, io intendo di estendere a questi la risposta che ho dato a lui. Ma debbo dichiarare che ove si trattasse di una mozione vera e propria, da mandarsi agli Uffici e da sottoporsi alla deliberazione della Camera, io non potrei in questa circostanza accettarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice.

De Felice-Giuffrida. Ringrazio l'onorevole ministro per la cortese risposta.

Mi preme però di fargli osservare che la sorveglianza che viene affidata a bambine di sette anni, o giù di lì, è un sistema adottato a scopo di economia dalla Società Sicula. L'hanno lamentato costantemente i giornali: e la deplorabile mancanza di sorveglianza è stata anche causa, credo, di un deragliamento avvenuto nella Galleria di Marianopoli.

Anzi sappia l'onorevole ministro perchè le bambine fanno quel servizio: adibite dalla Società Sicula, per la solita ragione delle deprecabili economie, sono pagate a pochi soldi al giorno, mentre i guardiani effettivi sono mandati a lavorare nella linea.

Dichiaro, dopo la benevola risposta del ministro, che non intendo mandare la mozione agli Uffici. Sia come un ordine del giorno presentato da 70 deputati ed accettato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici. Del resto, fidando nella sua parola, mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Ella dunque prende atto delle dichiarazioni del ministro.

Capitolo 61. Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno al personale di

ruolo dell'Ispettorato ed ai membri del Consiglio delle tariffe (*Spese variabili*), lire 75,000.

Capitolo 62. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale dell'Ispettorato generale e per gli uffici di circolo dipendenti, lire 25,000.

Capitolo 63. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3^a (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 64. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 384,518, 31.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 65. Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (*Spese fisse*), lire 330.

Opere edilizie in Roma. — Capitolo 66. Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno - Leggi 14 maggio 1881, n. 209 e 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3^a (*Spesa ripartita*), lire 2,500,000.

Capitolo 66 bis. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno stabilito dalle leggi 14 marzo 1881, n. 209, 20 luglio 1890, n. 6960 (articolo 10) e 28 giugno 1892, n. 299 (articolo 3), lire 2,500,000.

Capitolo 67. Prosecuzione della via dello Statuto e della via Cavour fino a piazza Venezia (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3^a), (*per memoria*).

Capitolo 68. Costruzione del ponte Umberto I e di altro ponte sul Tevere in Roma e dei relativi accessi (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3^a), (*per memoria*).

Capitolo 69. Costruzione del policlinico Umberto I in Roma (articolo 1 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3^a), lire 1,500,000.

Capitolo 70. Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3^a ed articolo 7 della legge 28 giugno 1892, n. 299), lire 1,000,000.

Spesa per i lavori pubblici. — *Strade.* — Legge 30 dicembre 1888, n. 5875 (serie 3^a).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione del bilancio.

Carmine, relatore. Desidero fare alla Camera una brevissima osservazione. Cominciando da questo capitolo, e per tutto il resto della